



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Nr. **33**

Del **26-08-2020**

Allegati n. ___

OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU ANNO 2020 AI SENSI DELLA L. 160/2019**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **agosto** alle ore **18:00**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PIZZOLI ROBERTO	P	BOVOLENTA GIACOMO	P
MANTOVANI SILVANA	P	BOSCOLO SEBASTIANO	P
CREPALDI RAFFAELE	P	GIBIN LORENZO	P
MARCHESINI DIEGO	P	BELLAN CLAUDIO	P
BERTAGGIA TANIA	P	FERRARESE MICHELA	P
MARCHESINI GIORGIA	P	SIVIERO SILVIA	P
Tugnolo Virginio	P	GIBIN VALERIO	P
VENDEMMIATI FEDERICO	P	NICOLASI COSETTA	P
FINOTTI JESSICA	P		

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA
FINOTTI JESSICA
NICOLASI COSETTA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU ANNO 2020 AI SENSI DELLA L. 160/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Tugnolo, pertanto i presenti sono ora nr. 17.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Passiamo al punto n. 5 all'ordine del giorno “Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU 2020 ai sensi della legge 160/2019”. La parola al Sindaco.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Grazie Presidente. Le aliquote dell'IMU praticamente sono invariate rispetto allo scorso anno, anche il punto in percentuale che lo Stato prevedeva per legge di aumento non viene aumentato perché, portando la delibera, quindi si passerà al 2020, avevamo la possibilità di mantenere e quindi per sommi capi l'abitazione principale rimanere allo 0,4; i fabbricati rurali ad uso strumentale rimanere all'1; fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice di vendita rimane a zero; i fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo di imposta a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale rimanere lo 0,76; i fabbricati diversi da quelli indicati dalle lettere precedenti all'1,06; i terreni agricoli allo 0,92; i fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4 e C5 allo 0,92; le aree fabbricabili all'1,06.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Qualcuno chiede di parlare?

FERRARESE MICHELA – Consigliere Minoranza - Ne approfitto che c'è la nostra responsabile per chiedere una cosa.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - La parola al Vice Capogruppo Ferrarese, prego.

FERRARESE MICHELA – Consigliere Minoranza - Grazie. Chiaramente la parte di innovazione riguarda le ultime previsioni di maggio, che è l'esenzione della prima rata dell'IMU, dovuta al COVID, per quello che riguarda gli immobili con destinazione spettacolo e con destinazione turistica. La domanda è questa: è chiaro che probabilmente persone, che hanno già pagato magari la prima rata, che adesso è esentata in questo senso. Quello che io chiedo: è possibile fare una compensazione, nel senso della seconda rata, senza dover fare la richiesta di rimborso, cioè facilitare questa questione? Io chiedo. Leggendo, ho detto non vorrei che dovesse essere applicato invece quello che riguarda tra virgolette, che non è un contenzioso, non è una richiesta di rimborso per contenzioso. E' secondo me una mera compensazione. Non so se ci sono casi ma, nel caso un cittadino avesse pagato la prima rata dell'immobile destinato a uso turistico, può chiedere questa compensazione? Viene fatto in automatico? Si può fare anche qui una nota esplicativa?

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Prego Dottoressa.

Dott.ssa MARANGON MARZIA – Responsabile Ufficio Tributi - C'è da dire che il Decreto Semplificazione ultimo, non mi ricordo se ha cambiato nomi, ha già escluso anche la seconda rata per alcune tipologie di immobili turistici, ne abbiamo dato atto nella delibera, nel dispositivo.

INTERVENTO:
(Fuori microfono)

Dott.ssa MARANGON MARZIA – Responsabile Ufficio Tributi - Probabilmente perché forse, quando era in pubblicazione, non era ancora sicura, però comunque ci sarà per legge perché è operativa e quindi si sta andando in questa direzione dell'esclusione anche della seconda rata, con l'estensione anche forse a tipologie proprio di discoteche, che magari non erano nella prima. In ogni caso, Michela sì, quello che dicevi è assolutamente possibile: se viene fatta richiesta di rimborso da parte di un cittadino che ha indebitamente versato non sapendo, si può fare, qualora lo ritenga, la compensazione con il prossimo anno; se invece preferisce avere il rimborso nell'anno in corso, con le procedure previste si può fare, perché l'errore è ammesso.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Grazie Dottoressa.

FERRARESE MICHELA – Consigliere Minoranza - Solo per dire che io mi sono attenuta a quello che è scritto. Sono contenta che ci sia anche la seconda rata. Grazie.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Altri interventi? Chiede la parola il Capogruppo Gibin Valerio, prego.

GIBIN VALERIO – Consigliere Minoranza - Era per fare una riflessione, nel senso che adesso si va ad approvare quelle che sono le aliquote che i proprietari di beni immobili dovranno sostenere, ed è una riflessione che porta anche a rilevare un dato critico, non rivolto però all'Amministrazione, ma rivolto alla normativa che, applicata nel nostro particolare contesto, crea delle situazioni di disegualianza. Mi riferisco a quelle che sono le imposizioni fiscali sui terreni agricoli. La norma prevede che quelli che sono imprenditori agricoli a titolo principale o il coltivatore diretto, nonché tutte le aziende anche specifiche, siano esentate perché sono dei soggetti primari nella conduzione dei fondi, e quindi ci troviamo nella situazione per certi versi paradossale, dove i grandi latifondi non sono soggetti all'imposizione fiscale per quanto riguarda i terreni agricoli. Noi viviamo una situazione nel nostro territorio molto particolare, dove proveniamo da una riforma agraria avviata negli anni 50 e 60, che ha portato ad una parcellizzazione dei fondi agricoli che poi hanno vissuto negli anni successivi quella che è stata la crisi della modernità, e quindi sono risultati non in grado anche di essere dei validi soggetti autonomi. E quindi se da una parte si assiste forse al tentativo di ritorno al latifondo, nel senso che stanno scomparendo; dall'altra ci sono questi soggetti, in particolar modo persone credo nella maggior parte pensionati che, forse per affetto, forse per investimento, tendono a mantenere la proprietà di questi poderi, che sono poderi di piccola estensione, e quindi anche qua credo che non sarebbero soggetti a speculazioni o a grossi profitti, che però si trovano nel paradosso di essere soggetti all'imposizione fiscale rispetto a quelli che ho detto prima. Perché? Perché sono persone che non hanno quella posizione previdenziale di iscrizione alle casse, e quindi non rientrano dentro a quelle che sono le agevolazioni che spettano. Quindi paradossalmente ci troviamo che ci sono dei grossi latifondi che hanno, dico centinaia per non dire migliaia di ettari, che non sono soggette a nessuna pressione fiscale, e abbiamo tantissimi o pescatori, o pensionati che, per affetto, per opportunità, mantengono questa proprietà, e credo con molto fastidio sono soggetti rispetto agli altri a questa imposizione fiscale. Era stata questa, e credo lo sia ancora - guardo all'Assessore all'agricoltura - una richiesta che avevano avanzato anche le Associazioni di categoria, dove capisco che è anche difficile trovare una soluzione, quindi sicuramente non è il Comune, però credo sia una situazione paradossale, che credo crei disparità e anche ingiustizia e credo che, senza voler aprire polemiche, debba essere nei limiti del possibile oggetto di riflessione, e si debbano attivare tutte quelle iniziative volte a porre dei correttivi per andare a sanare quella che credo essere un'ingiustizia che, ripeto, proprio nel nostro territorio, assume una valenza più alta rispetto agli altri, proprio per la particolare morfologia del nostro territorio e delle nostre proprietà agricole.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Prima di dare la parola a chi la chiede, in realtà la riforma fondiaria riguarda una vastità enorme, non solo il nostro Comune.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Ma infatti non è rivolta al Comune. Presumo che è una riflessione.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - E' una riflessione in senso generale ed è condivisibilissima. Chiede la parola il Sindaco.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Io volevo solo dire che condivido in toto la riflessione, è oggetto anche tra l'altro degli ultimi tavoli verdi doveva è stata portata la questione, che chiaramente va portata ai livelli istituzionali di competenza, perché naturalmente noi di riflesso poi esercitiamo quello che il Governo stabilisce. Comunque condivido naturalmente, poi si dovrebbe aprire, è una riflessione che apre tra l'altro talmente tante strade, che potremmo star qua a parlare per delle ore sicuramente. Grazie.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Adesso mettiamo in votazione il punto n. 5. Per la dichiarazione di voto? Siamo a posto. Approvazione del punto n. 5 all'ordine del giorno "Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU anno 2020 ai sensi della legge 160/2019". Chi è d'accordo alzi la mano. 11 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 6 astenuti. Approvato a maggioranza. Dobbiamo dichiarare l'immediata esecutività. Chi è d'accordo alzi la mano. Sempre 11. Chi si astiene? 6 astenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è

accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato, l'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto l'esenzione dalla prima rata di acconto IMU 2020 in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, per alcune tipologie di immobili quali:

“ a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020....”;

Richiamato, altresì, l'art. 78 del d.L. n. 104 del 14.8.2020, che, per le stesse motivazioni, ha esteso l'esenzione anche al saldo IMU 2020 per i settori del turismo e dello spettacolo, in particolare le seguenti categorie di immobili:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e **relative pertinenze** (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,4%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 01,00%**;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **0,00%**;
- **fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale: aliquota pari allo 0,76%**;
- **fabbricati diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: aliquota pari al 1,06%**;
- **fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5: aliquota pari allo 0,92%**;
- **terreni agricoli: aliquota pari allo 0,92%**;
- **aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06%**;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'art. 107, comma 2 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione del d.l. n. 34/2020, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 settembre 2020;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 11, contrari nessuno e astenuti nr. 6 (Bellan, Ferrarese, Gibin, Siviero, Nicolasi e Bovolenta) espressi per alzata di mano dai nr. 17 consiglieri presenti:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

- a) aliquota prevista **per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **aliquota pari allo 0,4%**;
 - b) detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) **fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 01,00%**;
 - d) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **0,00%**;
 - e) **fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale: aliquota pari allo 0,76**;
 - f) **fabbricati diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: aliquota pari al 1,06%**;
 - g) **terreni agricoli: aliquota pari allo 0,92%**;
 - h) **fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5: aliquota pari allo 0,92%**;
 - i) **aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06%**;
3. di dare atto che le aliquote approvate per l'anno 2020, come riportate al punto sopra, sono rimaste invariate rispetto a quelle approvate nell'anno 2019, e che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, entrano in vigore il 1° gennaio 2020;
 4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 11, CONTRARI NESSUNO E STENUTI
NR. 6 (Bellan, Ferrarese, Gibin, Siviero, Nicolasi, Bovolenta)**

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4[^] del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

F.to (GIBIN LORENZO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-08-20

Il Responsabile del
servizio
F.to MARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-08-20

Il Responsabile del
servizio
F.to Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** **COPIA**

Nr. 33

Del 26-08-2020

Allegati n. __

OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU ANNO 2020 AI SENSI DELLA L. 160/2019**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 1533

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 09-09-2020 al 24-09-2020 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-09-2020 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

(originale firmato digitalmente)